

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	442
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	241
<i>Hanno votato no</i> ..	192).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 1507)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato, nel testo delle Commissioni, e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 1507 sezione 11*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MONICA STEFANIA BALDI, *Relatore per la maggioranza per la III Commissione*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 5.1 e Boato 5.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, anche in questo caso ci proponiamo di sopprimere un articolo che si rimangia quanto è stato concesso dalla Svizzera e quanto è stato negoziato nell'Accordo.

Una grossa novità dell'Accordo che andiamo a ratificare riguarda le indagini

comuni ed i gruppi comuni di indagine, novità che viene a rendere operativo con la Svizzera quanto sarà in futuro possibile con tutti gli Stati europei.

Con l'articolo 5, - così come modificato al Senato dalla maggioranza e così come a noi ci è proposto per la votazione - si stabilisce che gli atti compiuti congiuntamente in Svizzera dai magistrati italiani ed elvetici devono essere compiuti secondo la legge italiana altrimenti sono inutilizzabili.

Poniamo una condizione assolutamente irrealizzabile e cioè l'abbandono da parte dello Stato estero - in questo caso della Svizzera - delle proprie procedure. Un abbandono non previsto dall'Accordo per cui lo contraddiciamo; politicamente questo è assai negativo nei confronti della Svizzera. Inoltre pretendiamo da questo paese la rinuncia al principio di sovranità e blocchiamo, paralizziamo le attività congiunte all'estero dei magistrati italiani e svizzeri.

Il tutto senza nessuna condizione di reciprocità perché nessuno Stato potrà chiederci di fare altrettanto poiché ciò sarebbe contrario al principio generale relativo alla sovranità degli Stati nel caso in cui - come ho appena detto - qualche altro Stato ci rivolgesse la stessa richiesta.

Dunque si tratta di una pretesa irrealizzabile, un articolo che francamente non si comprende se non nella logica di bloccare le attività comuni dei magistrati italiani e svizzeri evidentemente ritenute - chissà per quale motivo - pericolose.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, quest'articolo è particolarmente importante come lo è l'emendamento da noi proposto. Infatti, se interpretato con la sistematica della inutilizzabilità rischia di far perdere validità giuridico processuale a tutti gli atti che sono stati precedentemente raccolti. L'articolo è scritto in maniera maliziosa, a parere di chi vi parla, nella parte in cui si sostiene che nelle indagini congiunte « hanno efficacia pro-

cessuale gli atti compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale ». Poiché è stata compiuta contestualmente anche una modifica dell'articolo 729 in base alla quale viene sancita la inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti in violazione delle suddette norme, abbiamo ritenuto per dovere di chiarezza di inserire dopo l'espressione: « del codice di procedura penale », alla fine del comma 1 dell'articolo in questione, le seguenti parole: « vigenti al momento del compimento dell'atto ».

Ciò è fondamentale perché la questione è stata posta in sede di Commissione; qualche commissario ha ritenuto che si dovesse estendere l'inutilizzabilità dell'atto, seppure in maniera giuridicamente anomala, anche agli atti che fossero stati precedentemente compiuti in violazione di norme processuali successive. Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto necessario aggiungerle per evitare il rischio che gli atti venissero successivamente dichiarati inutilizzabili, al termine del primo comma, l'espressione: « vigenti al momento del compimento dell'atto ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, i rapporti di collaborazione tra gli Stati e segnatamente quelli di cooperazione giudiziaria in materia penale riposano su un principio inderogabile che è quello della fiducia e dell'affidamento nella democraticità e nella correttezza dell'ordinamento penale dello Stato con cui si collabora. In questo caso stiamo dicendo che non ci fidiamo dell'ordinamento svizzero, che non ci fidiamo di quel Governo perché lo reputiamo carente in termini di garanzie per l'imputato, quindi pratichiamo l'applicazione di una condizione impossibile che è quella del rispetto del nostro codice di procedura penale. Valga soltanto ad esempio la possibilità che non vi siano affatto quelle figure che sono previste dal nostro ordinamento come il giudice per le indagini

preliminari poiché in quel paese esiste ancora la figura del giudice istruttore; ciò potrebbe comportare un impedimento assoluto all'applicazione di questa norma. Signor Presidente, stiamo derogando all'ordinamento di un altro paese in maniera del tutto impropria, senza averne la possibilità e titoli. Stiamo introducendo con legge nazionale una deroga al sistema pattizio: è una violazione clamorosa dell'articolo 10 della Costituzione. Per questi motivi invoco l'attenzione del Parlamento ed il voto contrario sul testo dell'articolo 5.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare al collega che mi ha preceduto che questo articolo stabilisce che nelle indagini comuni, cioè quelle previste dall'articolo 21 dell'Accordo in cui l'autorità italiana svolge l'indagine assieme all'autorità elvetica, l'autorità giudiziaria italiana è obbligata naturalmente a rispettare le norme del codice di procedura penale. Se invece — come ha sostenuto il collega Sinisi — i magistrati italiani si recassero in Svizzera senza rispettare le norme di garanzia del nostro codice per atti che poi andranno a far parte del fascicolo del dibattimento sarebbe veramente un atto di barbarie giuridica che non posso condividere (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'onorevole Sinisi non ha bisogno di essere difeso, e soprattutto, difeso dal sottoscritto. Tuttavia, in virtù delle norme

regolamentari, egli non può replicare al collega.

Il principio di diritto internazionale, nell'ipotesi che lei ha formulato, è quello della *lex loci*. Questo è il diritto internazionale vigente da almeno centocinquanta anni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al regolamento. Credo che le materie previste nell'articolo 5 rientrino tra quelle che vengono contemplate dall'articolo 49 del regolamento della Camera come materie che possono essere sottoposte a votazione segreta. Ritengo quindi di rivolgerle la richiesta di sottoporre al voto segreto tutti gli emendamenti ed anche l'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, la sua richiesta di scrutinio segreto relativa all'articolo 5 è pienamente legittima. Tuttavia, di fronte a tale richiesta, ricordo che quest'ultimo articolo prescrive l'osservanza di tutte le norme del codice di procedura penale per gli atti compiuti congiuntamente con le autorità straniere. Si tratta pertanto di una clausola di carattere generale che attiene al regime delle norme applicabili ad un'intera tipologia di atti. Essa pertanto, a mio parere, non incide direttamente, in modo specifico su materie strettamente attinenti a principi costituzionali, in relazione alle quali è ammissibile la richiesta di scrutinio segreto, secondo quanto disposto dal regolamento della Camera. Per la stessa ragione non è ammissibile la richiesta di scrutinio segreto sugli emendamenti riferiti a questo articolo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Bonito 5.1 e Boato 5.2, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	480
Maggioranza	241
Hanno votato sì	219
Hanno votato no ..	261).

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Carboni, e degli identici emendamenti Bonito 5.3 e Boato 5.4.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il testo alternativo mira a superare le storture e gli errori che vi si sono nel testo che viene proposto, con l'articolo 5, dalla maggioranza. Su alcune questioni sono già intervenuti i colleghi; tuttavia, è evidente che il testo, così come proposto, sia per gli atti compiuti congiuntamente che per quelli compiuti ai sensi dell'articolo 21 del trattato, introduce una violazione del diritto di sovranità, dal momento che presuppone che, sia per le indagini comuni sia per quelle compiute congiuntamente in territorio elvetico, si applichi il nostro codice di rito. Evidentemente ciò, per quanto sostenuto dai colleghi, e da ultimo Bonito, non è possibile.

Il testo alternativo da me proposto, pertanto, tende a superare l'errore ed indica che tali atti hanno la stessa efficacia processuale di quelli compiuti secondo le norme del codice di procedura penale. Trasferisce all'efficacia degli atti compiuti nel nostro territorio il senso di quelli compiuti in territorio elvetico.

Il secondo comma dell'articolo riguarda la trasmissione degli atti ai sensi dell'ar-

articolo 78 delle norme di attuazione, non previsto nel testo presentato dalla maggioranza. Pertanto, noi riteniamo che il nostro testo rappresenti meglio e compiutamente i problemi sui quali stiamo discutendo e ne chiediamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Carboni, e sugli identici emendamenti Bonito 5.3 e Boato 5.4, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>482</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>242</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>221</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>261</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 5.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, per quanto riguarda il merito di tale articolo, mi rifaccio a quanto già sottolineato da altri colleghi, condividendo il loro l'intervento. Vorrei tuttavia chiedere di valutare se effettivamente, sotto il profilo della tecnica legislativa è necessario, o addirittura rischia di essere superfluo, se non controproducente il comma di cui chiedo l'abrogazione.

Vorrei dire che in tal senso si è già espresso anche il Comitato per la legislazione, che, nel parere motivato, ha scritto espressamente: « all'articolo 5, il comma 2 appare ripetitivo di quanto già previsto dal comma 1 del medesimo articolo; valutino pertanto le Commissioni l'opportunità di procedere alla sua soppressione (...) ». Allora, se è stato costituito un Comitato per la legislazione per rendere chiaro all'interprete, ma soprattutto ai cittadini, un testo legislativo, credo che sia utile seguire

le sue indicazioni ed evitare di approvare una norma ripetitiva di una norma precedente, che rischia soltanto di portare ad interpretazioni discordanti a livello giurisprudenziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei intervenire solo per osservare che condivido la richiesta del Comitato per la legislazione tradotta in emendamento, giustamente, dal collega Pisapia. Nel fascicolo degli emendamenti però (credo per un errore di composizione tipografica) risulta l'emendamento Pisapia 5.9 come soppressivo del comma 1, mentre, come giustamente il collega Pisapia ha appena spiegato, si tratta di richiedere la soppressione del comma 2. La prego, pertanto, di annunciare la rettifica, perché questo è il senso dell'emendamento e questo è il senso della richiesta del Comitato per la legislazione. È un emendamento — come l'onorevole Pisapia ha spiegato — che sopprime il comma 2 e non il comma 1, come è stampato nel fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Boato, sentiamo in proposito l'onorevole Pisapia. È così, onorevole Pisapia?

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, probabilmente vi è stato un equivoco. Vedo solo ora che c'è anche un emendamento Pisapia 5.8 che sopprime il comma 2. Credo di non aver presentato l'emendamento 5.9, ma solo l'emendamento 5.8; può essere stato un equivoco. Pertanto, ritiro il mio emendamento 5.9 e il mio intervento vale per l'emendamento 5.8, quindi non lo ripeterò.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Pisapia 5.9 si intende pertanto ritirato. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 5.5 e Boato 5.6, non

accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione – Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

La segnalazione deve essere fatta dal capogruppo. Ditemelo adesso, così controlliamo immediatamente.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi riferisco alla quarta fila, quinto settore dall'alto (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano... Scusate, ma sono in condizione di dirimere il problema perché ho visto perfettamente la tessera levata. Pertanto, adesso chiuderò la votazione e ritirerò io stesso la tessera.

ANTONIO LEONE. No, Presidente, no!

LUIGINO VASCON. No, Presidente, aspetti (*Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione. Per prima cosa, onorevoli colleghi, vi chiedo di restare seduti ai vostri posti, quindi, vi prego di evitare di votare per altri. Quello che ho visto lo posso dire, quello che non ho visto posso immaginarlo. Vi prego adesso di evitare incidenti inutili, visto che è già evidente che la situazione è complessa.

Passiamo ai voti.

Indico nuovamente la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 5.5 e Boato 5.6, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>474</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>238</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>219</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>255</i>

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Nicotra non ha funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 5.7.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, è già la terza votazione che perdo. Il dispositivo elettronico è bloccato, ho chiamato i commessi...

PRESIDENTE. Sta bene. A questo punto, visto che non funziona, può arretrare di un banco.

GIOVANNI KESSLER. D'accordo, ma temo che la mia tessera non sia abilitata...

PRESIDENTE. Chiedo, dunque, di fornire assistenza all'onorevole Kessler.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 5.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, dichiaro voto favorevole sull'emendamento Boato 5.7 che, peraltro, è formulato in modo da tutelare esigenze di tipo garantista nei confronti dell'imputato. Il testo fa esplicito riferimento alla possibilità di svolgere gli atti e di riconoscere la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti – compiuti secondo le norme del codice di procedura penale – purché siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento. Allora, se l'atteggiamento dei colleghi della maggioranza non è quello di rendere più difficile il lavoro delle indagini congiunte ma di tutelare le esigenze difensive, sull'emendamento in esame, obiettivamente, si potrebbe esprimere un voto favorevole. Si tratta di una sfida di cui non conosco l'esito. Lo vedremo tra breve con le relative conseguenze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'emendamento Boato 5.7, a mio avviso, ha un grande pregio, quello di sciogliere un nodo, un equivoco gravante sull'articolo 5. Il dubbio che ho nutrito in questi giorni mi viene confermato dal parere approvato oggi dal Consiglio superiore della magistratura che afferma: « L'articolo 5 non chiarisce se faccia riferimento ai casi di concelebrazione delle rogatorie o alle ipotesi di mera partecipazione dell'autorità giudiziaria italiana alle rogatorie espletate all'estero nel loro interesse dalle autorità straniere. In quest'ultimo caso la norma contrasterebbe con la regola di diritto internazionale in base alla quale gli atti assunti dall'autorità giudiziaria straniera, in accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da altro paese, devono uniformarsi alla *lex loci* ».

L'onorevole Fragalà potrebbe obiettarmi che stiamo comunque facendo riferimento alle indagini comuni. È vero, ma le stesse non sempre si nutrono esclusivamente di concelebrazioni, poiché, al contrario, può accadere che, nell'ambito dell'indagine comune, un atto venga assunto, su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, dall'autorità giudiziaria elvetica. In questo caso non possiamo imporre — come sostenevano poc'anzi i colleghi — a quella autorità giudiziaria di applicare il codice di procedura penale, perché la regola del diritto internazionale dispone che si applica — con le limitazioni di cui parlava Mantini — la legge vigente in quel luogo, quindi la legge processuale elvetica.

Abbiamo la possibilità di correggere una difficoltà interpretativa rappresentata, non da una rabbiosa opposizione ma dal Consiglio superiore della magistratura dopo una discussione, tra l'altro, molto articolata? Credo che accogliere l'emendamento Boato 5.7 significherebbe cogliere questa buona occasione (*Applausi dei de-*

putati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

VINCENZO FRAGALÀ. *Relatore di maggioranza per la II Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore di maggioranza per la II Commissione.* Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Finocchiaro per aver corretto l'onorevole Bonito e riportato nell'alveo dell'articolo 21 dell'Accordo — quello relativo alle indagini comuni — questo problema, proprio perché nell'ambito di questo articolo, ossia nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia, possano, previa informazione al Ministero della giustizia, direzione generale affari penali, operare congiuntamente in seno a gruppi e indagine comune.

Siccome si tratta sempre di gruppi di indagine comune è chiaro, onorevole Finocchiaro, che c'è bisogno di questa specificazione — la quale, pertanto, non è di troppo — per stabilire che in quel tipo di indagini che poi faranno parte del fascicolo dibattimentale del processo italiano si osservino le garanzie prescritte dal nostro codice di procedura penale.

Quindi, il Consiglio superiore della magistratura ha, intanto, ritenuto fondata l'esigenza che ha ispirato il primo comma; inoltre, per quanto riguarda il secondo comma, la previsione ivi contenuta non è superflua, ma conferma espressamente una garanzia che deve valere per gli imputati italiani: sarebbe incredibile, invero, che nel caso di indagine nei confronti di un cittadino italiano fatta in Italia venissero rispettate le norme di garanzia del nostro codice, mentre, nel caso di indagine fatta all'estero, l'applicazione di tali norme non fosse assicurata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 5.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	485
<i>Maggioranza</i>	243
<i>Hanno votato sì</i>	227
<i>Hanno votato no</i> ..	258).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	476
<i>Maggioranza</i>	239
<i>Hanno votato sì</i>	223
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 5.16 e Boato 5.17, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	445
<i>Votanti</i>	444
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	211
<i>Hanno votato no</i> ..	233).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 5.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, l'emendamento proposto dal collega Pisapia riporta alla normalità i rapporti fra gli Stati perché tende a stabilire che una norma della Costituzione deve essere osservata anche all'estero, il che è normale nei rapporti di collaborazione e cooperazione giudiziaria. Quello che non è normale, come è stato detto, è che quando si procede anche congiuntamente all'estero debbano essere applicate le regole del codice di procedura penale italiano, perché è di tutta evidenza che se le autorità giudiziarie sono due, una svizzera ed una italiana, secondo l'impostazione del collega Fragalà bisognerebbe applicare entrambi gli ordinamenti, quello svizzero e quello italiano, cosa che certamente non è possibile perché, normalmente, gli interrogatori non si fanno « in stereofonia », ma con un'unica autorità procedente.

Ciò detto, signor Presidente, ricordando che i principi della Costituzione sono inderogabili, mi permetto, anche alla luce della sua decisione sul voto segreto, che ha ritenuto non ammissibile in relazione all'articolo 5 di cui ci stiamo occupando, di proporle una questione: come ho detto, attraverso un articolo di una legge nazionale, si introduce una modifica di una normativa pattizia; ma non è possibile che una legge nazionale introduca delle riserve che sono espressamente disciplinate dal trattato e che devono essere formulate nel modo previsto dal trattato stesso o dal diritto internazionale; per di più ci mettiamo nella condizione che l'autorità svizzera possa denunciare il trattato, perché si avrebbe un trattato che, per effetto di una legislazione nazionale, non sarebbe più quello concordato fra gli Stati.

Ho ripetuto che c'è una violazione evidente dell'articolo 10, comma 2, della Costituzione; ma in questo caso, in cui si richiamano i principi costituzionali, vi è anche un chiarissimo riferimento all'osservanza delle norme della nostra Costituzione.

Per entrambi i rilievi — il primo relativo alla violazione dell'articolo 10, l'altro concernente il richiamo alla corretta applicazione delle norme della nostra Costituzione — credo, signor Presidente, che lei

dovrebbe anche rivedere la sua posizione in ordine all'ammissibilità o meno del voto segreto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	481
Maggioranza	241
Hanno votato sì	221
Hanno votato no ..	260).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 5.18 e Boato 5.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo solo per richiamare le considerazioni che ho svolto prima in ordine alla necessità di puntualizzare nel mio emendamento 5.18 che le norme alle quali si fa riferimento per valutare l'inutilizzabilità dell'atto sono quelle vigenti al momento del compimento dell'atto stesso. Mi sembra fondamentale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 5.18 e Boato 5.15, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	482
Maggioranza	242
Hanno votato sì	221
Hanno votato no ..	261).

Passiamo all'emendamento Pisapia 5.10.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, tenendo conto anche della stanchezza di tutti, ritiro i miei emendamenti 5.10 e 5.11. Insisto invece per la votazione del mio emendamento 5.8 la cui presentazione ho cercato di motivare in precedenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	482
Votanti	479
Astenuti	3
Maggioranza	240
Hanno votato sì	217
Hanno votato no ..	262).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	483
Votanti	481
Astenuti	2
Maggioranza	241
Hanno votato sì	219
Hanno votato no ..	262).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	485
<i>Votanti</i>	483
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	242
<i>Hanno votato sì</i>	260
<i>Hanno votato no</i> ..	223).

(Esame dell'articolo 8 – A.C.1507)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, nel testo delle Commissioni, e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 1507 sezione 12)*.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, non siamo intervenuti prima per consentire di svolgere i lavori tranquillamente. Lei ha respinto la richiesta fatta dal collega Innocenti in ordine allo scrutinio segreto sull'articolo 5 con la motivazione che la clausola è generale e non specifica. Volevo soltanto invitarla a riflettere su un punto. Quando si richiama tutto il codice di procedura penale, si richiamano tutti gli istituti perché, altrimenti, cosa accade? Accade che un richiamo generale, pur influenzando il diritto di difesa, il diritto di libertà e così via, non viene garantito dalla possibilità del voto segreto.

Allora, la prego di riflettere. Lo dico perché successivamente ci saranno altri punti – non abbiamo disturbato prima il lavoro dell'Assemblea – sui quali noi abbiamo chiesto il voto segreto, dove ci sono clausole generali. Ma la clausola generale incide direttamente anche sui diritti di libertà, sul diritto di difesa, su alcuni

diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione; non so quindi se si potrà successivamente riflettere anche su questo aspetto per valutare più compiutamente la situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio per il richiamo; tra l'altro è una materia che non sarebbe male esaminare nella Giunta per il regolamento, con calma. Comunque, quando verranno avanzate altre richieste, le argomentazioni che lei ha sollevato saranno tenute nel massimo conto.

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore di maggioranza per la II Commissione*. Il parere è contrario.

MONICA STEFANIA BALDI, *Relatore di maggioranza per la III Commissione*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 8.1 e Boato 8.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'articolo 8 affrontiamo uno dei punti più importanti del provvedimento al nostro esame. Qui vi è una delle discipline più pericolose rispetto alle quali noi dobbiamo esprimere tutto il nostro dissenso. Cercherò di spiegare in due parole, nel modo più chiaro possibile, di che si tratta. Con l'articolo 8 si modifica una norma del codice di procedura penale, l'articolo 696, che già era nel nostro codice e che non dava fastidio a nessuno. Ebbene, non è che venga sostituita tutta la norma. In questa norma viene inserita la seguente dizione:

« Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 ».

È un inserimento del tutto incongruo e del tutto illogico perché questa norma dice che le rogatorie sono regolate dalle convenzioni internazionali. Perché si specifica, allora, in modo particolare la Convenzione di Strasburgo? Forse la Convenzione di Strasburgo non è una convenzione internazionale? Tale quesito trova immediata risposta se si considera che essa contiene il famoso articolo 3 che è stato utilizzato in tutti processi di criminalità internazionale. È l'articolo che enfatizza il ruolo dei timbri, per cui, se un atto in rogatoria non ha il timbro, se una fotocopia non ha 7 o 8 timbri ed un sigillo di ceralacca, anche se è prova provata del misfatto peggiore, non può esser utilizzata, secondo quello che ci viene qui proposto. Questa eccezione è stata fatta in tanti processi, anche importanti, e di questo potrebbero darci conferma alcuni avvocati, autorevolissimi, che oltre a fare gli avvocati fanno i deputati e siedono in quest'aula.

Ebbene questo è il punto delicato: se passa una norma di questo genere, la Convenzione di Strasburgo diventa norma processuale e, anche se questa Convenzione sta per essere spazzata via perché è già stato firmato un accordo della Comunità europea, nel maggio del 2000 (che noi dobbiamo ancora ratificare ma che siamo chiamati a ratificare e ratificheremo), l'inserimento della dizione contenuta nella Convenzione in una norma processuale consentirà agli avvocati che difendono i criminali per reati internazionali, di opporre l'eccezione. Tale eccezione è stata, peraltro, finora rigettata dalla Cassazione, per cui era necessaria un'operazione chirurgica per salvare alcuni imputati eccellenti, di cui tutti, ormai, sapete o immaginate il nome. Ma questo sarebbe il meno. Il più è che per salvare questi personaggi eccellenti si salvano: il re del contrabbando Prudentino; si salva, cari amici della Lega, la banda degli albanesi dell'operazione Orinoco che si è arricchita, diventando miliardaria, con la vendita di cocaina proveniente dalla Colombia. Tale

processo sta avendo luogo a Lecce e si regge tutto su rogatorie. Purtroppo queste ultime non hanno i timbri e non hanno i sigilli di ceralacca però sono prove provate delle responsabilità di quei delinquenti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-socialisti democratici italiani e Misto-Verdi l'ulivo*).

Naturalmente in Colombia non hanno i tribunali e i sistemi giudiziari che abbiamo noi in Italia, non hanno la causidicità che abbiamo noi, e, purtroppo, è sicuro che quei timbri famosi non li hanno messi. Allora sappiate che la prima eccezione difensiva che sarà fatta quando questo provvedimento diventerà legge riguarda le rogatorie della Colombia, come pure quelle della Jugoslavia per Prudentino (abbiamo qui conferme illustri perché sono presenti coloro che sono stati difensori in quei processi) e voi ve ne assumete, qui, la responsabilità, con il voto che andrete a dare (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-socialisti democratici italiani, Misto-Verdi l'ulivo e Misto-Minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, c'è poco da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Bonito.

Questo è uno dei famosi articoli che sono stati introdotti dal Senato in sede di prima lettura di questo provvedimento, e, a nostro avviso, favorisce, certamente, le organizzazioni criminali; favorisce chi commette reati finanziari e favorisce i reati di riciclaggio. Questo articolo introduce la modifica all'articolo 696 del codice di procedura penale in maniera del tutto errata poiché dice testualmente: « Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane e altri rapporti con le autorità

straniere [...], sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 [...]».

Signor Presidente, tale Convenzione disciplina solamente ed esclusivamente le rogatorie, non si parla né di estradizione né di effetti di sentenze straniere né dell'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane né di rapporti, in genere, con le autorità penali di altri paesi. Appare quindi evidente che l'introduzione del richiamo alla Convenzione del 1959 viene fatta a quei fini che l'onorevole Bonito ha appena ricordato. Rimane inoltre, certamente, un errore sistematico che deve essere sanato e quindi, sotto questo profilo, noi insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, forse è veramente troppo, ma l'inserimento della citazione specifica della Convenzione europea di Strasburgo tra le norme che andranno sempre rispettate, pena l'inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 12 che andremo ad esaminare, rappresenta un fatto molto grave. Significa infatti dare valore nel nostro ordinamento alla Convenzione del 1959 — in relazione a bolli mancanti e alla conseguente inutilizzabilità — anche quando la Convenzione di Strasburgo sarà defunta, come lo sarà in effetti tra pochi mesi. Andiamo a compiere un gesto che, nel diritto internazionale, non ha alcuna razionalità, una cosa che va contro anche a quanto ci chiede l'Unione europea. Si tratta veramente di qualcosa di incomprensibile e del tutto vergognosa, e ciò al solo scopo di aumentare la possibilità, per i difensori o per le parti, di eccepire l'inutilizzabilità degli atti per adempimenti come quelli del timbro, adempimenti che la Convenzione europea del 2000 non chiede più ma che continueranno a valere in Italia.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, credo che, anche alla luce di quanto lei ha poc'anzi richiamato in merito alle richieste di voto segreto, si debba riflettere su quanto stiamo per votare: l'articolo 8 e gli identici emendamenti Bonito 8.1 e Boato 8.2, soppressivi dello stesso articolo. Ebbene, nell'articolo 8 troviamo la normativa che riguarda le estradizioni, gli effetti delle sentenze penali straniere ed altri rapporti con le autorità straniere. Credo che ci si trovi di fronte in modo manifesto a garanzie costituzionali (in modo specifico mi riferisco all'articolo 26 della Costituzione) e, quindi, penso che ciò rientri tra le materie previste dall'articolo 49, primo comma, del nostro regolamento. Le chiedo di conseguenza di procedere al voto segreto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, le voglio dire con chiarezza ciò che segue: se lei estrapolasse — tanto per essere chiaro nella replica — le estradizioni dal resto, avrebbe ragione lei. Se si esamina l'articolo nella sua complessità, mantengo il parere che ho formulato poc'anzi. Più di così non le posso dire. Secondo me, in questo caso, non vi è la prevalenza. Se si formulasse la proposta, gli emendamenti e tutto il resto in altro modo, è chiaro che sarei costretto a prenderne atto. Più esplicito di così non posso essere.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la singolarità di questa previsione è già stata in qualche modo evidenziata: si introduce all'interno di una disciplina generale, che è quella che riguarda tutti i rapporti con le autorità giudiziarie straniere, un richiamo alla Convenzione europea di Strasburgo che riguarda solo ed esclusivamente le rogatorie. L'anomalia sta in questo, ma anche nel fatto che pretendiamo, ora per allora, che questa disciplina venga applicata anche verso Stati che non sono appartenuti e che probabilmente non apparterranno mai all'Unione Euro-

pea e che hanno ordinamenti del tutto diversi dal nostro, Stati per i quali sarà del tutto inapplicabile questa disciplina.

Il collega Bonito ha fatto riferimento ai rapporti con l'autorità giudiziaria albanese: ebbene, si pretenderà che venga applicata, anche per il passato, la disciplina della Convenzione europea di Strasburgo ai rapporti con tale paese; saranno perciò scarcerati trafficanti di esseri umani, saranno scarcerati trafficanti di droga, saranno scarcerati sfruttatori della prostituzione (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*), saranno scarcerati trafficanti di denaro illecito, saranno scarcerati sequestratori di persona, saranno scarcerati i soggetti che stanno rapinando in questi giorni le ville nel nord-est del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

Signor Presidente, io mi rifiuto di essere, in questa sede, vassallo di interessi particolari! Io in quest'aula rappresento il popolo italiano e l'interesse generale di tutti, e trovo veramente indecente che si introduca una cosa che, per essere così clamorosamente illogica e così clamorosamente contro il diritto, è certamente fatta nell'interesse di qualcuno.

NITTO FRANCESCO PALMA. Non è serio, non è serio!

GIANNICOLA SINISI. Questa è una cosa che desta in ciascuno di noi un ribollire nuovo di dignità che mi auguro — al di là della scelta del voto segreto o meno — veda qui, nella piena libertà, un voto che dia il senso di ciò che stiamo facendo nell'interesse della giustizia nel nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Minoranze linguistiche*).

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in relazione alle motivazioni con le quali ella ha rigettato la nostra richiesta di voto segreto, ancorandomi proprio ad essa, la pregherei di consentirmi, come primo firmatario dell'emendamento, di riformularlo, ai fini di rendere ammissibile...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, per continuare questo dialogo così informale e spontaneo, vorrei dirle che non è previsto l'istituto secondo il quale il Presidente può concedere la riformulazione: è compito della Commissione. Ciò che lei non può fare evidentemente sugli emendamenti, lo potrà fare in un altro contesto di votazione, come credo sia chiaro a tutti. Sugli emendamenti, però, non le posso concedere quanto proposto, perché il regolamento parla chiaro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Grandi. Prima di dare all'onorevole Grandi la parola, vorrei farvi notare una cosa, onorevoli colleghi, e lo dico non per eccitare gli animi ma per placarli. Il contingentamento dei tempi prevede, come il Presidente si è impegnato a fare nella Conferenza dei presidenti di gruppo e secondo una certa prassi, l'uso di una certa liberalità. Adesso, però, comunicherò informalmente ai gruppi la situazione dei tempi residui perché i lavori possano avere uno svolgimento regolare. Ha facoltà di parlare, onorevole Grandi.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, poco prima della scadenza elettorale, l'Assemblea ha approvato praticamente all'unanimità un provvedimento: la legge sul contrabbando. Quest'ultima nasceva dalla preoccupazione conseguente soprattutto ai fatti avvenuti in Puglia e ricordo che in Commissione essa è stata oggetto di una convergenza di lavoro svolto dalla maggioranza di oggi (l'opposizione di allora).

Trovo francamente straordinario che, a distanza di pochi mesi, la risposta all'esigenza di avere una procedura in grado di trovare i colpevoli del reato di contrabbando e di poter utilizzare forme giuridiche, compresa la rogatoria, per poter condurre i processi, oggi venga contraddetta — come molti colleghi hanno detto — e si neghi l'evidenza tornando indietro.

Mi sembra francamente una responsabilità molto grave di fronte all'esigenza di perseguire i colpevoli di tanti reati tra cui anche questo, che pure è stato oggetto di una iniziativa parlamentare che non ha avuto voti contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, i colleghi che sono in possesso del dossier del servizio studi su questa materia possono vedere quale era la proposta di legge originaria presentata non tre anni fa, ma tre mesi fa, il 2 luglio 2001, dai colleghi della Casa delle libertà al Senato.

Nella proposta di legge n. 371 del Senato, a firma dei senatori Pianetta, Iannuzzi, Castagnetti, Guzzanti, Frau e Dell'Utri, presentata il 2 luglio 2001, non c'è questo articolo. Esso è stato introdotto — se non ricordo male — su iniziativa del collega Centaro nel dibattito delle Commissioni riunite del Senato. Non so se tutti i colleghi abbiano in mano il testo che stiamo esaminando. Il testo aggiunto al testo Pianetta-Dell'Utri, che non comprendeva questo articolo, stabilisce che le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane ed anche i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione giustizia in materia penale sono disciplinate — e si fa solo questo riferimento esplicito — dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1959, nonché dalle altre norme delle convenzioni internazionali. Francamente, vi chiedo la ragione per cui vi è tale esplicito riferimento. Ho sentito un po' di mormorio da parte dei colleghi della mag-

gioranza quando, in modo forte (persino troppo forte se ha provocato quel mormorio) il collega Sinisi ha elencato la gravità delle conseguenze che avrà questo articolo. Togliete, però, l'enfasi e togliete il vostro mormorio. Provate a riflettere un momento sul motivo per cui Dell'Utri, Pianetta e gli altri presentatori non avevano previsto questa norma, sul motivo per cui questa è stata introdotta, e sul motivo per cui è stata introdotta nei termini che vi ho voluto rileggere per farvi capire la rilevanza devastante che avranno le sue conseguenze.

Perché solo un atto internazionale viene richiamato esplicitamente e non si fa, invece, un generico riferimento alle convenzioni internazionali? La ragione ve l'ha spiegata il collega Kessler poco fa: anche qualora venisse modificata, dato che qui si fa riferimento a quell'atto del 1959, lo si recepisce in quel testo nel nostro ordinamento.

Dunque, non alzo la voce, non urlo, non grido, però non meravigliamoci — non dico non meravigliatevi — se da domani l'attenzione dell'opinione pubblica, che tanto è stata da noi, ma anche da voi, sensibilizzata ai temi della lotta contro la criminalità, sarà rivolta agli effetti devastanti di questa norma (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 8.1 e Boato 8.2, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	487
Votanti	484
Astenuti	3
Maggioranza	243
Hanno votato sì	221
Hanno votato no ..	263).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 8.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi riallaccio nel merito alle argomentazioni dei colleghi Sinisi, Bonito, Boato e Carboni perché il mio emendamento va nello stesso senso. Tuttavia, forse, è un po' più specifico poiché chiede espressamente di ripristinare l'attuale normativa prevista dal codice di procedura penale.

Mi scuso con i colleghi per essere un po' tecnico ma, di fatto, questa norma ricalca integralmente l'attuale normativa prevista dall'articolo 696 con la sola aggiunta della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Non comprendo — anzi, rischio di comprendere troppo bene — il motivo per cui venga aggiunta, dato che già nelle norme si richiamano tutte le convenzioni internazionali, quella specifica convenzione. Questa, peraltro, risale al 1959, è stata superata da numerose convenzioni successive, e oltretutto, proprio perché così lontana nel tempo, non prevede una serie di trasmissioni di atti e di acquisizioni probatorie che l'attuale tecnologia rende possibili. Si tratta, allora, di un'aggiunta superflua, strumentale o — scusatemi, io modero sempre i termini — di un'aggiunta che vuole tutelare interessi particolari ma, sicuramente, non nobili (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	492
Votanti	487
Astenuti	5
Maggioranza	244
Hanno votato sì	220
Hanno votato no ..	267).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 8.3 e Boato 8.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, questo emendamento serve ad eliminare definitivamente un equivoco di estrema pericolosità. Dato che la violazione anche minimale di tutte le normative di carattere internazionale contenute nell'articolo 696, al quale fa riferimento l'articolo in esame, è sanzionata di inutilizzabilità e dato che la formulazione equivoca di questo articolo può essere furbescamente utilizzata al fine di sostenere che rende inutilizzabili anche gli atti compiuti in passato, per un atto di civiltà giuridica si impone una precisazione. L'abbiamo formulata nel nostro emendamento con il riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 8.3 e Boato 8.5, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	480
Votanti	476
Astenuti	4
Maggioranza	239
Hanno votato sì	217
Hanno votato no ..	259).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, anche dopo la riflessione indotta dalla sua replica alle precedenti richieste, per noi rimane valido il parere secondo il quale si può procedere alla votazione con un voto segreto sull'intero articolo 8, in quanto è materia preponderante e largamente prevalente quella che attiene alla sfera delle garanzie costituzionali previste all'articolo 26 e seguenti della Costituzione.

Ciò nonostante, credo che, se questa ipotesi venisse da lei rigettata, in subordine ne proporrei un'altra, cioè quella di votare l'articolo 8 per parti separate.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, abbreviamo: respingo la prima richiesta e accolgo la seconda, per cui si voterà per parti separate l'articolo 8. Chiedo ai colleghi un attimo di attenzione.

Procederemo alla votazione per scrutinio palese della prima parte dell'articolo 8, relativa all'applicazione della disciplina in esso recata relativamente alle rogatorie internazionali, agli effetti delle sentenze penali straniere, all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e agli altri rapporti con le autorità straniere. Successivamente si voterà la restante parte dello stesso articolo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	484
<i>Votanti</i>	481
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	241
<i>Hanno votato sì</i>	266
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sulla restante parte dell'articolo 8.

(Segue la votazione – Commenti).

Non riesco a capire il motivo di questa confusione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni – Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)*

<i>(Presenti</i>	481
<i>Votanti</i>	480
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	241
<i>Hanno votato sì</i>	245
<i>Hanno votato no</i>	235

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Bettini non ha funzionato.

(Esame dell'articolo 11 – A.C. 1507)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 precedentemente accantonato, nel testo delle Commissioni, e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 1507 sezione 13)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. La II Commissione esprime parere contrario.

MONICA STEFANIA BALDI, *Relatore per la maggioranza per la III Commissione*. Esprimo parere conforme a quello precedente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con i pareri espressi dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Boato 11.1 e Bonito 11.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, l'articolo 11, anch'esso introdotto dalla maggioranza al Senato, è un'ulteriore prova delle difficoltà e delle complicazioni che renderanno molto più difficili, quando non impraticabili, le attività di rogatoria con tutti i paesi del mondo. Esso obbliga l'autorità giudiziaria a farsi carico in modo assolutamente eccessivo e sproporzionato di indicare nella richiesta di rogatoria allo Stato estero tutti i possibili profili di utilizzabilità o inutilizzabilità di quanto verrà fatto all'estero.

Il magistrato italiano, quando chiederà di fare un'intercettazione all'estero, dovrà spiegare nella sua richiesta al magistrato estero tutte le possibili nullità o inutilizzabilità degli atti e dovrà riuscire a immaginare e a divinare tutti i possibili problemi. Questa è una soluzione assolutamente impraticabile che renderà impossibile la prosecuzione della nostra attività di rogatorie con l'estero. Dunque costituisce un'ulteriore prova di aiuto al crimine internazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare i colleghi a votare per la soppressione almeno di questo articolo.

È evidente che si tratta di un testo, che più volte è stato definito — e noi Verdi lo continuiamo a ripetere — come un provvedimento assolutamente anomalo, in quanto inserisce all'interno di un trattato internazionale modifiche al codice penale.

Voglio che sia verbalizzato che è vero che la Costituzione prevede il divieto di referendum abrogativo per i trattati inter-

nazionali, ma questo provvedimento entra nel merito di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Riteniamo gravissimo ciò che sta avvenendo, perché dopo tutti i proclami a favore della sicurezza dopo che, per più di un anno, abbiamo letto le promesse sui cartelloni dell'onorevole Berlusconi, della Casa delle libertà, che assicuravano che ci sarebbe stata più sicurezza, con questo provvedimento, si dà, invece, una vera e propria coltellata alla sicurezza dei cittadini italiani, facendo gli interessi, purtroppo — anche se l'obiettivo principale può essere legato soltanto ad alcuni reati di tipo finanziario — di coloro che sono responsabili anche di gravissimi crimini. Si fa ciò soprattutto garantendo, sempre di più, frontiere « colabrodo » per i criminali. Proprio quando le frontiere non dovrebbero essere « colabrodo », voi impedito alla nostra magistratura di perseguire all'estero contrabbandieri, mafiosi e delinquenti.

Questo state realizzando con la forzatura di un trattato internazionale e della prassi in questo paese.

Quindi, almeno da questo punto di vista, evitate questo ulteriore appesantimento nell'articolo 11 e, soprattutto — cosa assolutamente paradossale —, mentre si vogliono mercati sempre più liberi per le merci, mercati sempre più liberi per le finanze, guarda caso, bisogna avere frontiere molto rigorose per i magistrati e frontiere colabrodo per i criminali, per i mafiosi, per i delinquenti e i terroristi internazionali (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boato 11.1 e Bonito 11.4, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.